

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

DEL PD DELLA SARDEGNA

Il Commissario ad acta per il Congresso regionale del Partito Democratico della Sardegna emana il seguente Regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale del PD della Sardegna

ARTICOLO 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

1. Il Congresso si celebra successivamente alla fase costituente del Nuovo PD, nella quale le federazioni provinciali organizzano il processo di apertura e coinvolgimento dei singoli e delle forze politiche e sociali che vi prendono parte anche attraverso incontri e assemblee pubbliche, e che culminerà nell'Assemblea costituente nazionale in programma il 20-22 gennaio 2023.
2. La procedura per la elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale avviene con doppio turno di votazione, il primo riservato agli iscritti, il secondo riservato agli elettori che partecipano alle Primarie.
3. È possibile presentare le candidature alla Segreteria regionale, accompagnate dalle relative piattaforme politico-programmatiche, dal 23 al 27 gennaio 2023.
4. La discussione e il voto degli iscritti sulle candidature a Segretario/a regionale si svolgerà **dal 28 gennaio al 12 febbraio 2023**.
5. Le Primarie per la scelta del/della Segretario/a e dell'Assemblea regionale sono fissate il giorno 19 febbraio 2023 dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

ARTICOLO 2

(Commissione regionale e Commissioni provinciali)

1. La Commissione regionale per il congresso è formata da un numero variabile tra 11 e 15 componenti, ed è nominata dal Commissario regionale per il Congresso **entro il 14 dicembre 2022**. La Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario regionale, e può essere altresì integrata da un massimo di due rappresentanti dei soggetti aderiscono al processo costituente. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno a maggioranza dei due terzi dei votanti il Coordinatore.
2. La Commissione regionale, che nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso, deve:

- formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario Regionale;
- certificare i risultati del voto fra gli iscritti sui documenti politici e sui contributi tematici;
- certificare i risultati delle assemblee di Circolo per la selezione dei candidati segretario;
- formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- predisporre il modello di verbale per registrare i risultati delle votazioni nelle assemblee di Circolo;
- certificare i risultati delle Primarie e proclamare gli eletti all'Assemblea regionale.

3. La Commissione regionale è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati riguardo all'applicazione del presente Regolamento e alle procedure previste dal comma 2 del presente articolo.

4. I componenti della Commissione regionale non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario regionale e all'Assemblea regionale.

5. I componenti della Commissione regionale fanno parte automaticamente e di diritto dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 8 comma 4 del presente regolamento e delle votazioni di cui all'art 22, c3) e 4) dello Statuto regionale.

6. Il Commissario regionale per il Congresso, in raccordo con i sub commissari provinciali, nomina in ciascuna provincia, **entro il 15 dicembre 2022**, la Commissione provinciale per il Congresso, formata al massimo da 15 componenti. Ciascuna Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario regionale e a segretario provinciale, e può essere altresì integrata da un massimo di due rappresentanti dei soggetti aderiscono al processo costituente. La Commissione elegge al suo interno a maggioranza dei due terzi dei votanti il Coordinatore.

7. La Commissione provinciale, che nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso, deve:

- calendarizzare le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale;
- nominare un garante per ogni riunione di circolo;
- assicurarsi che il segretario del circolo abbia l'anagrafe certificata degli iscritti 2022;
- curare l'istituzione dei seggi elettorali per il voto degli iscritti e nominare i relativi Presidenti di seggio e gli scrutatori;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i risultati del voto fra gli iscritti sui documenti politici e sui contributi tematici;

- raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle assemblee di circolo per la selezione dei candidati segretario;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di seggio delle primarie del 19 febbraio 2023.

ARTICOLO 3

(Congressi dei circoli, delle Unioni comunali e delle federazioni provinciali)

1. I congressi di circolo, delle Unioni comunali e delle Unioni provinciali si svolgono nel periodo compreso tra il **28 gennaio e il 12 febbraio 2023**, contestualmente alla prima fase del Congresso regionale e secondo il calendario definito dalle Commissioni provinciali per il Congresso e le disposizioni di cui al Regolamento che verrà adottato **entro il 14 dicembre 2022**.

ARTICOLO 4

(Presentazione delle candidature a Segretario/a regionale)

1. Le candidature a Segretario/a nazionale e le relative linee politico-programmatiche devono essere depositate **entro le ore 18.00 del 27 gennaio 2023** presso la Commissione regionale per il Congresso.
2. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario regionale e componente dell'Assemblea regionale gli iscritti, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, gli iscritti al Partito Democratico al 2020 o 2021 che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2022, nonché i nuovi iscritti per il 2022 all'atto della presentazione o della sottoscrizione di candidature al congresso, ovvero i partecipanti al processo costituente di cui all'art. 55.1.1, lett. b) e c) dello Statuto, i quali acquisiscono lo status di iscritti all'atto della presentazione o della sottoscrizione di candidature, previo versamento della quota di iscrizione al PD.
3. Le candidature a Segretario regionale devono essere sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra trecento e seicento, distribuiti in almeno cinque federazioni.
4. La Commissione regionale per il Congresso cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
5. L'ordine di presentazione delle candidature sarà definito attraverso un unico sorteggio regionale, che varrà anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche nel corso delle riunioni di Circolo.

6. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di Provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.

7. La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi dentro la data di presentazione delle liste.

ARTICOLO 5

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)

1. Le riunioni di circolo per la presentazione delle linee politico programmatiche dei candidati e la selezione dei candidati a Segretario regionale si svolgono nel periodo compreso **tra il 28 gennaio e il 12 febbraio 2023**.

2. Partecipano con diritto di parola e voto alle riunioni di circolo, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto:

- gli iscritti al Partito Democratico al 2020 e 2021 che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2022, nonché i nuovi iscritti entro la data di celebrazione dei congressi di circolo;

- i partecipanti al processo costituente di cui all'art. 55.1.1, lett. b) e c) dello Statuto, i quali acquisiscono lo status di iscritti al Partito nel momento in cui partecipano alle operazioni di voto degli iscritti nei circoli, ovvero all'atto della presentazione o della sottoscrizione di candidature, in ogni caso previo versamento della quota di iscrizione.

3. Ogni Commissione provinciale ha l'obbligo di fornire ad ogni circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma precedente del presente articolo. Le anagrafi degli iscritti sono certificate dai sub commissari provinciali. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza, le anagrafi sono certificate dal Commissario regionale per il Congresso.

4. È compito della Commissione Regionale predisporre le scheda da utilizzare nelle eventuali votazioni previste nelle riunioni di circolo per l'elezione del segretario regionale.

5. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura.

6. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 10-15 minuti.

7. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

8. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta. La convocazione della riunione deve essere spedita, anche per via telematica o messaggistica, a tutti gli iscritti al circolo almeno 4 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e, nel caso di debba procedere a votazione, l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Subito dopo aver compilato il verbale il Presidente trasmette i risultati dello scrutinio alla Commissione regionale.

9. Non si procede alla votazione se le candidature a Segretario regionale sono inferiori a tre.

10. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali dei congressi di circolo, procede quindi al relativo conteggio dei risultati ottenuti dai candidati a Segretario regionale nelle otto Province e, sulla base degli stessi, proclama i primi due candidati a segretario regionale che parteciperanno alle elezioni primarie.

ARTICOLO 6

(Elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale)

1. La Commissione regionale determina **entro il 10 gennaio 2023** la ripartizione territoriale dei componenti l'Assemblea regionale.

2. L'assemblea Regionale è composta da 130 membri eletti contestualmente all'elezione del segretario regionale. Il numero dei componenti dell'Assemblea regionale da eleggere è suddiviso tra le Federazioni per il 50% in proporzione alla popolazione residente e per il 50% in base ai voti ottenuti dal PD alla Camera dei deputati nelle più recenti elezioni politiche.

3. I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti nelle circoscrizioni elettorali istituite per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale.

4. In ciascun Collegio possono essere presentate una o più liste, fino a un massimo di tre, collegata/e a ciascun candidato alla segreteria regionale. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei Collegi della Circostrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte, in ciascun Collegio, da almeno 60 iscritti e sino a un massimo di 150 iscritti presenti nell'anagrafe certificata 2022. Si può sottoscrivere una sola lista per collegio.

5. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale **entro le ore 20 del 27 gennaio 2023**. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere e dovranno essere composte da un numero massimo di candidati pari al totale degli eletti nel collegio medesimo.

6. La Commissione regionale, accertato il collegamento tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun collegio.

7. La Commissione regionale determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie. Entro l'**11 gennaio 2023** devono essere nominati i presidenti di seggio e gli scrutatori.

10. L'elettorato passivo è riservato ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento.

11. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrono, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto, le condizioni per essere

registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta al momento del voto.

12. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito dello stesso collegio, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.

13. Si vota **dalle ore 8 alle ore 21 del 19 febbraio 2023.**

14. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione regionale. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla commissione nazionale, proclama eletti i membri dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

15. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

ARTICOLO 7

(Diritto e modalità di voto)

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e della Assemblea regionale i soggetti di cui all'articolo 6, comma 11, del presente Regolamento.

2. La Commissione regionale predispone il modello per la registrazione degli elettori con l'indicazione del nome e cognome, dei dati anagrafici, della residenza dell'elettore e dell'eventuale recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica. Il modulo per la registrazione contiene altresì l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei dati al fine di ricevere comunicazioni e informazioni sull'attività del Partito Democratico.

3. Ogni elettrici ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di 2 euro destinato alla copertura delle spese. L'elettrici/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale collegate alla candidata/o Segretaria/o.

ARTICOLO 8

(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale)

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni.

2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente ai sensi dell'art 24, comma 3 dello Statuto regionale.

3. Il presidente della Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, quello, tra i due candidati, che ha ottenuto più delegati eletti in Assemblea.

4. I candidati alla carica di Segretario regionale che non risultano vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio entrano - a titolo personale - a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l'elezione e/o la sfiducia del Segretario.

ARTICOLO 9

(Le garanzie)

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.

3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Commissione nazionale.

4. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell'art. 45 e seguenti dello Statuto nazionale, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.

5. L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della commissione nazionale per il Congresso n. 9 del 10 ottobre 2013, che qui si intende richiamata.

6. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo vanno rivolte alla Commissione territorialmente competente che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.

ARTICOLO 10

(Costi, mezzi di propaganda, limiti di spesa e rendiconti)

La materia dei costi e dei mezzi di propaganda elettorale, nonché le modalità di spesa ed i relativi rendiconti sono disciplinati nel regolamento apposito - Allegato A - che fa parte integrante del presente regolamento.

ARTICOLO 11

(Norme di salvaguardia)

I candidati alla segreteria e all'Assemblea regionale si impegnano:

- a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
- a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti nel presente Regolamento.

La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del Regolamento nazionale e del presente regolamento.